CROCE BIANCA ORBASSANO

GLOBE CERTIFICAZIONI

N. 217

UNI EN ISO 9001:2008

REGOLAMENTO DEI SERVIZI

CON MODIFICHE APPROVATE

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 12 LUGLIO 2016

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI ORBASSANO
REGOLAMENTO DEI SERVIZI

Art.1

Il Corpo Volontari del Soccorso dell'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca Orbassano è formato dai soci soccorritori.

Essi all'atto dell'ammissione, si impegnano a prestare l'opera di assistenza e soccorso.

Art.2

Il Corpo Volontari del Soccorso riceve dall'Associazione i mezzi necessari all'adempimento dei compiti ad esso attribuiti. Esso dispone di una propria Direzione (Direzione dei Servizi) e di Responsabili di Squadra (Capisquadra).

Art. 3

Per essere ammesso al Corpo Volontari del Soccorso, il richiedente deve compilare l'apposito modulo presente in centralino, e verrà contattato al più presto dal Comitato Accoglienza per la serata di presentazione, dove verrà compilata la domanda ufficiale, che dovrà essere sottoscritta oltre che dal richiedente (da chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minorenne), anche da un membro del consiglio. Il comitato Accoglienza, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Direzione dei Servizi.

Il Direttore dei Servizi esaminata la domanda, e sentito il parere del Comitato Accoglienza, dispone affinché il nominativo del candidato venga esposto per almeno dieci giorni, sulla bacheca dell'Associazione allo scopo destinata, onde consentire ai soci già in servizio, di esprimere motivate opposizioni all'ammissione.

Il Direttore dei servizi, presenterà la richiesta al Consiglio Direttivo, il quale , nella sua prima riunione utile, delibererà sull'accoglimento della medesima. La decisione di tale organo, è definitiva ed insindacabile.

Art. 4

I richiedenti ammessi acquisiscono la qualifica di "Soci Soccorritori Osservatori" con l'obbligo formativo per il centralino. Possono essere ammessi ai corsi formativi previsti come espresso nell'articolo 37 del presente regolamento. Essi si impegnano al rispetto dello statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle diverse disposizioni emanate per il buon andamento del servizio.

Qualsiasi inosservanza alle suddette norme costituisce violazione agli obblighi assunti e come tale viene giudicata dagli organi a tale funzione destinati.

ART. 5

Al fine di discutere dell'andamento dell'attività, annualmente il Direttore dei Servizi può convocare l'Assemblea generale dei soci soccorritori. Altre Assemblee straordinarie possono essere convocate durante l'anno, qualora se ne riscontri la necessità.

L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata quando lo richiedano almeno un quarto dei soci soccorritori.

DIRETTORE DEI SERVIZI

ART. 6

Il Direttore dei Servizi viene nominato dal Consiglio Direttivo in occasione del rinnovo delle cariche sociali. E' suo compito coordinare i servizi, disporre il buon andamento e l'efficienza del corpo volontari, nonché curarne la disciplina. Egli è responsabile dell'andamento dei servizi di fronte al Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire una corretta gestione, il Direttore dei Servizi, ha facoltà di essere esonerato dai servizi dell'associazione.

ART. 7

Il Direttore dei Servizi firma tutti gli atti riguardanti il corpo volontari, previene le deficienze riguardanti il servizio, adottando tutte le misure che reputa idonee per raggiungere lo scopo ed agevolare il compito dei soccorritori. Accertata l'inosservanza da parte di un socio soccorritore delle norme in vigore, egli ricorre al richiamo; per infrazioni più gravi invita l'interessato a presentarsi avanti alla Commissione Disciplina, per essere ascoltato con le altre parti in causa ed i testimoni, ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni, ai sensi dell'art. 11 del regolamento generale.

ART. 8

E' compito del Direttore dei Servizi fissare i turni di servizio ed il relativo orario, prospettare alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Direttivo le necessità logistiche ed organizzative inerenti al corretto espletamento dei servizi o comunque ad esso collegate.

ART. 9

E' facoltà del Direttore dei Servizi, concedere esoneri temporanei (per un massimo di tre mesi rinnovabili) dall'obbligo di prestare servizio o permessi in deroga agli orari prefissati a coloro che ne facciano richiesta motivata.

VICE DIRETTORI DEI SERVIZI

ART.10

I Vice Direttori dei Servizi vengono scelti, in numero di uno o più, tra i soci soccorritori. Alla loro nomina provvede il Consiglio Direttivo su proposta della Direzione dei Servizi.

ART. 11

I Vice Direttori dei Servizi coadiuvano il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e garantiscono l'assidua presenza in sede di un membro della Direzione.

ART. 12

Il Vice Direttore più anziano come servizio sostituisce a tutti gli effetti il Direttore in caso di suo temporaneo impedimento.

I Vice Direttori dei Servizi segnalano al Direttore le anomalie eventualmente riscontrate.

CAPISQUADRA

Art. 13

Il Caposquadra risponde del comportamento e dell'ordine dei soccorritori sia nel servizio che presenti in sede. Egli viene segnalato al Direttore dei Servizi dai componenti della squadra, i quali lo scelgono liberamente tra i soccorritori appartenenti alla squadra medesima; nel caso non vi sia segnalazione, il Caposquadra è il soccorritore autista più anziano come servizio appartenente alla squadra.

I Capisquadra sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore dei Servizi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale.

Art. 14

Il Caposquadra deve riferire per iscritto alla Direzione dei Servizi ogni irregolarità, eventualmente appurata di persona, o segnalatagli dai soccorritori.

I componenti della squadra devono riferire, in prima battuta, al Caposquadra (o chi per lui) per tutti i problemi inerenti al servizio (assenze, ritardi, ecc.); laddove non fosse possibile reperire il Caposquadra, si deve fare riferimento al Vice Direttore dei Servizi di competenza, o in sua assenza al Direttore dei Servizi.

Il Caposquadra, è referente alla formazione di base su:

- funzionamento centralino;

- prima visione delle ambulanze di base e dei presidi sanitari (zaini, barelle, ecc.);

- del ripristino dei mezzi, mentre il responsabile è l'autista dopo ogni servizio svolto;

- dell'ordine e della pulizia della sede (cucina, ecc.) durante il turno di servizio.

Il Caposquadra ha facoltà di far uscire dalla sede, gli eventuali ospiti non graditi.

Il Caposquadra ha il compito di favorire l'inserimento dei nuovi volontari, al fine di rendere lo svolgimento del servizio ottimale.

E' riferimento per l'ufficio per la gestione dei servizi aggiunti, rispetto alla normale programmazione (soprattutto per i turni notturni e festivi).

E' facoltà del Caposquadra, nominare uno o più Vice Capisquadra, per l'ottimizzazione della gestione turni di servizio.

Il Caposquadra è responsabile dell'esposizione e dell'eventuale aggiornamento del foglio di servizio (festivi) predisposto dalla Direzione dei Servizi che deve essere esposto almeno dieci giorni prima del turno.

Il Caposquadra è l'unico riferimento della squadra verso il Vice Direttore dei Servizi di competenza o verso il Direttore dei Servizi e viceversa.

Art. 15

In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Caposquadra è sostituito dal soccorritore della medesima squadra da lui designato.

TURNI DI SERVIZIO

Art. 16

Il servizio si svolge ininterrottamente nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni dell'anno mediante turni prestabiliti o volontari in aggiunta ai primi I turni prestabiliti regolano le prestazioni richieste alle varie squadre cui i soccorritori appartengono. In quelli volontari invece, l'iniziativa viene lasciata ai singoli, sempre nel rispetto dell'alternanza turno/riposo.

E' comunque facoltà del caposquadra montante, allontanare i volontari che abbiano terminato il loro turno.

Art. 17

I soccorritori hanno il dovere di presentarsi in sede, per il turno di servizio loro assegnato, con puntualità. Sull'apposito registro esistete presso il locale centralino, i soccorritori devono sottoscrivere l'indicazione del proprio cognome e nome, il ruolo da svolgere, dell'ora di arrivo in sede e di quella di partenza per conclusione del turno o per qualsiasi altra ragione che non sia lo svolgimento del servizio.

I soccorritori che si presentino per il servizio in condizioni personali non decorose o comunque inidonee alle esigenze del servizio, possono non essere ammessi al turno dal Caposquadra o dal Direttore dei Servizi: tale esclusione è considerata assenza ingiustificata.

Coloro che, essendo di turno, fossero costretti a disattendere l'impegno assunto per motivi di salute, di lavoro o per serie ragioni familiari, devono dare preventiva comunicazione della loro assenza al Caposquadra o, in mancanza, al volontario da lui delegato e provvedere personalmente al reperimento di un sostituto. Il comportamento contrario sarà considerato grave mancanza.

L'assenza ingiustificata nel turno prestabilito dovrà essere segnalata alla Direzione dei Servizi per i provvedimenti del caso.

Art. 18

Durante il turno di servizio nessun soccorritore può, per motivi estranei al servizio stesso, abbandonare la sede senza la preventiva autorizzazione del Caposquadra.

Art. 19

Il calendario dei turni viene esposto con anticipo in sede. I soccorritori sono tenuti a prenderne conoscenza.

Art. 20

I lavoratori temporaneamente trasferiti dalla loro sede abituale, sono esonerati dal prestare la loro attività per tutto il periodo trascorso presso tale destinazione.

Art. 21

Le concessioni di esoneri temporanei, di cui al precedente articolo 9, danno luogo alla messa in aspettativa degli interessati.

I soccorritori in aspettativa possono riprendere in qualsiasi momento il servizio attivo, previa comunicazione alla Direzione dei Servizi.

SQUADRE

Art. 22

Il Corpo Volontari del Soccorso è suddiviso, per esigenze organizzative, in nove (9) squadre.

La disponibilità richiesta ai volontari ammessi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento per l'espletamento dei turni di servizio, è articolato nel seguente modo:

Un (1) turno notturno e un (1) turno festivo oppure

Due (2) turni festivi oppure

Due (2) turni diurni oppure

Un (1) turno diurno e un (1) turno festivo.

Anche i volontari che prestano sevizio fino a mezzanotte, sono tenuti ad inserirsi in una squadra festiva.

Art. 23

E' compito di tutta la squadra provvedere al controllo delle ambulanze e delle relative attrezzature, controllare lo stato della biancheria e dei presidi sanitari in dotazione, provvedendo tempestivamente all'eventuale ripristino dello stato di pulizia, igiene ed efficienza degli stessi.

Le deficienze riscontrate od i guasti rilevati, vanno segnalati tempestivamente alla Direzione competente.

Va altresì segnalato alla Direzione dei Servizi ed alla Direzione Autoparco il nominativo dei soccorritori autisti che dimostrassero scarsa cura del mezzo loro affidato o che trascurassero la buona conservazione dell'attrezzatura in dotazione.

Art. 24

La squadra in servizio, (autisti, barellieri, centralinista, ecc.) è tenuta ad indossare la divisa regolamentare, ed i D.P.I. regolamentari.

COMMISSIONE DISCIPLINA

Art.25

La Commissione Disciplina è nominata dal Consiglio Direttivo su proposta della Direzione dei Servizi. I membri vengono scelti tra i soci soccorritori. La Commissione dovrà essere composta da cinque (5) membri effettivi e due (2) supplenti.

I ruoli di Presidente e Segretario, saranno decisi autonomamente tra i nominati e la carica dei membri durerà per tutto il mandato del Consiglio Direttivo, fatto salvo gravi e comprovati motivi che ne prevedono la decadenza di ognuno decisa dal Consiglio stesso, oppure dalle dimissioni richieste dall'interessato.

I supplenti avranno la prelazione alla sostituzione di ogni elemento effettivo, fatto salvo il loro espresso rifiuto.

Tale Commissione interverrà, in piena autonomia decisionale, entro trenta (30) giorni dalla segnalazione della Direzione dei Servizi. La data della convocazione dei soggetti coinvolti, è stabilita dalla Commissione.

Essi dovranno attenersi a quanto normato nel Regolamento della Commissione di Disciplina, approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 26

La Commissione Disciplina ha la facoltà di richiedere sanzioni riguardanti qualunque aspetto dell'attività dell'Associazione (es. sospensione dai turni di servizio, divieto temporaneo o definitivo di guida dell'ambulanza, revisione delle conoscenze teorico pratiche di primo soccorso) ad eccezione dell'espulsione dall'Associazione.

Qualunque sanzione dovrà essere comunicata verbalmente alla Direzione dei Servizi ed alla direzione interessata al provvedimento, prima di essere trasmessa all'interessato; in caso di pareri discordanti tra Commissione e Direzioni coinvolte, interviene il Consiglio Direttivo il cui parere è inappellabile.

Art. 27

E' facoltà del Direttore dei Servizi, interpellare il Presidente della Commissione ed eventualmente il Segretario, affinché possa essere d'ausilio per svolgere attività di indagine preliminare mediante analisi dei fatti e convocando, se ritengono necessario, i soggetti coinvolti per eventuali chiarimenti. In questa fase procedurale, la convocazione (poiché arbitraria) può essere fatta a mezzo telefono o via mail al socio volontario. La data della convocazione dei soggetti coinvolti, è stabilita dalla Commissione.

In caso di contumacia il procedimento non ha motivo di sospensione ed annullamento.

Art. 28

Gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del volontario sono firmati congiuntamente dal Direttore dei Servizi e dal Presidente della Commissione e trasmessi all'interessato nelle modalità illustrate al punto 25 del Regolamento di Disciplina.

Il volontario ha la possibilità di presentare ricorso al provvedimento preso nei suoi confronti, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, rivolgendosi al Collegio dei Probiviri.

SERVIZI IN AUTOAMBULANZA

Art.29

Il servizio in ambulanza viene, di volta in volta, disimpegnato da un equipaggio composto da due, tre, quattro soci soccorritori. In ogni caso il numero dei soccorritori presenti sull'ambulanza non può essere

superiore a quattro, comprese eventuali figure professionali. Fatto salvo evidenti necessità formative solo sull'ambulanza di Soccorso Avanzato.

In ogni caso sull'ambulanza, per ogni servizio, non può essere presente più di un (1) tirocinante od osservatore.

Il numero massimo di persone sull'ambulanza, compresi i pazienti, non può essere superiore a quello stabilito dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile ed indicato sul libretto di circolazione, l'inosservanza di tale norma è di responsabilità unica dell'autista titolare.

Con paziente a bordo, in ogni caso, almeno un soccorritore deve viaggiare nel vano sanitario dell'ambulanza.

Per fini assicurativi, è fatto divieto per i volontari della Croce Bianca Orbassano, comporre equipaggio su mezzi in movimento diversi da quelli di proprietà dell'Associazione, salvo per eventi o particolari servizi, preventivamente autorizzati dalla Direzione dei Servizi.

Sull'ambulanza, in ogni sua parte, è vietato fumare.

(Abolito vecchio art.30)

Art. 30

I dati relativi ad ogni servizio, urgente od ordinario, devono essere riportati sugli appositi moduli stampati in dotazione alle ambulanze.

SERVIZI URGENTI

Art. 31

Le richieste di servizio urgente devono essere ricevute ed eseguite con le modalità indicate nei protocolli disposti dalla centrale operativa 118.

Art. 32

Nessun paziente può essere trasportato contro la sua volontà.

Il trasporto coatto (T.S.O.) è consentito in via di eccezione, solamente rispettando tassativamente le normative di legge in materia.

SERVIZI ORDINARI

Art. 33

Le richieste di servizi ordinari o le prenotazioni dei medesimi devono chiaramente contenere il nome ed il cognome del paziente da trasportare, il suo indirizzo, un recapito telefonico, le condizioni del trasporto, il luogo di destinazione.

La prenotazione di servizi ordinari è subordinata alla disponibilità di un apposito equipaggio; è compito di chi riceve la richiesta accertare tale disponibilità.

E' compito dell'ufficio amministrativo emettere a carico dell'utente le ricevute per il rimborso delle spese sostenute per i servizi effettuati.

I fogli di servizio in dotazione alle ambulanze devono essere compilati in ogni loro parte. Tali dati devono essere trascritti, a cura del centralinista, sull'apposito registro esistente presso il locale centralino.

Art. 34

In osservanza alle leggi vigenti, sono tassativamente vietati la rimozione ed il trasporto di cadaveri, a meno di specifico ordine in tal senso della Pubblica Autorità competente.

ART. 35

Lo svolgimento dei servizi ordinari è ammissibile solo nel caso in cui non pregiudichi in alcun modo l'espletamento del servizio urgente, per il quale deve essere sempre presente un equipaggio per ogni turno di servizio, a disposizione della centrale operativa 118.

ART. 36

Per quanto non previsto dal presente regolamento circa i servizi in autoambulanza, valgono le norme prestabilite dal regolamento dei soccorritori autisti.

FORMAZIONE

Art. 37

I soccorritori osservatori, devono frequentare gli appositi corsi di formazione, organizzati dalla Direzione Sanitaria (S.A.R.A. - Allegato A - Corso DAE – Corso Autisti) con l'eventuale collaborazione della centrale operativa 118.

Al termine del corso "S.A.R.A." (Servizio di Accompagnamento con Relazione d'Aiuto) sosterranno una prova valutativa, superata la quale potranno effettuare il trasporto di infermi in ambulanza come barellieri durante i trasporti non a carattere d'emergenza.

Solo dopo il conseguimento del corso S.A.R.A., sarà possibile accedere al corso "Allegato A".

Al termine del corso "Allegato A" sosterranno una prova valutativa, superata la quale inizia un periodo di tirocinio/affiancamento (Tirocinio Pratico Protetto). Concluso e superato il tirocinio, divengono soccorritori effettivi abilitati allo svolgimento di servizi a carattere d'urgenza (soccorso di base/avanzato) la formazione abilitante a volontario soccorritore seguirà le linee guida dettate dallo Standard Formativo.

Art. 38

Tutti i soccorritori sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dalla Direzione Sanitaria, nonché quelli specificatamente mirati all'apprendimento e perfezionamento di mansioni specifiche, quale, in particolare quella di centralinista.

I corsi di aggiornamento potranno essere organizzati in collaborazione con altre Associazioni e con la centrale operativa 118.

Art.39

a) Il servizio sull'Unità di Soccorso Avanzato o di base, può essere espletato solo dai soccorritori che abbiano frequentato, con esito favorevole, l'apposito corso "Allegato A" organizzato dalla Direzione Sanitaria o corso equivalente.

b) Per l'espletamento dei soli servizi sociali (non di emergenza e/o di patologie particolari), svolto a mezzo mini-bus e/o autovetture, è sufficiente per i soci soccorritori, l'autorizzazione della Direzione dei Servizi.

c) Per l'espletamento dei servizi di trasporto non urgente in ambulanza, è obbligatorio il conseguimento dell'apposito modulo formativo S.A.R.A.

GRUPPO GIOVANI

Art.40

I compiti del socio soccorritore sono:

a) *Iniziative volte alla pubblicità ed all'immagine dell'associazione;*
b) *Momenti formativi/informativi sui servizi sociali (auto – pulmini);*
c) *Momenti formativi/informativi su tecniche di primo soccorso;*
d) *Centralinista previa formazione.*

SEZIONI

Art. 41

E' facoltà dell'Associazione, nel pieno rispetto dell'altrui libertà ed iniziativa, estendere la propria zona operativa anche al di fuori del territorio dell'A.S.L. di riferimento, istituendo allo scopo delle sezioni staccate.

Art. 42

I soccorritori che prestano servizio nelle sezioni, hanno gli stessi diritti e doveri di quelli che operano presso la sede centrale.

Le norme che regolano quest'ultima, si applicano anche alle sezioni.

E' possibile derogare a tale principio qualora ricorrano motivi eccezionali, o se l'applicazione della regola pregiudicasse il funzionamento stesso della sezione.

Art. 43

Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile di Sezione, su proposta del Direttore dei Servizi.

Il Responsabile di Sezione dura in carica quattro (4) anni, alla scadenza dei quali può essere rieletto. Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile di Sezione, può avvalersi della collaborazione di due Vice responsabili, da lui scelti tra i soccorritori della sezione e la cui nomina deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

ART. 44

Le sezioni, pur godendo di ampia autonomia, devono impostare la loro attività in stretta collaborazione con la sede centrale, rispettando le direttive generali, soprattutto per quanto concerne l'organizzazione dei servizi.

Nel pieno rispetto di tale indipendenza, al responsabile di sezione compete la più ampia autonomia decisionale al fine del buon andamento del servizio, purché le misure adottate non siano in contrasto con le norme statutarie e regolamenti generali.

ART. 45

Per gravi e comprovate ragioni che interessano il buon andamento del servizio, il Consiglio Direttivo può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico conferito al responsabile di sezione, previo parere in tal senso del Collegio dei Probiviri, secondo la procedura prescritta dal regolamento generale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 46

I soccorritori possono richiedere il trasferimento ad altra squadra presentando apposita domanda al Direttore dei Servizi, che lo autorizza compatibilmente con le esigenze di organizzazione del servizio.

Art. 47

I soci soccorritori possono chiedere alla Direzione dei Servizi l'esonero dai turni di servizio prestabiliti, qualora garantiscano comunque un impegno concreto volto al raggiungimento degli scopi statutari.

Su tale istanza delibera il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore dei Servizi.

Art. 48

La richiesta di dimissioni deve essere motivata e presentata per iscritto al Direttore dei Servizi, che la trasmette al Consiglio Direttivo per la relativa deliberazione alla prima riunione utile.

Art. 49

Per quanto concerne le modalità d'uso dei locali ed attrezzature non appartenenti all'Associazione, ma affidati al Corpo Volontari, si osservano le disposizioni contenute nelle convenzioni specificatamente stipulate.

ART. 50

Qualora un socio assuma comportamenti gravemente sconvenienti o divulghi notizie riservate o menzognere, o che comunque possano ledere l'interesse o l'immagine della Associazione, oppure

ometta di comunicare alla Direzione competente gravi irregolarità riscontrate, si applica la sanzione dell'espulsione secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Generale.

ART. 51

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo, qualora si determinino nuove esigenze di organizzazione del servizio.

ART. 52

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nello Statuto, negli altri Regolamenti dell'Associazione e nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo.